

INCOMPETENZA O INGIUSTIFICATA OSTINAZIONE? OPPURE C'È DELL'ALTRO ANCORA?

Ricordate la vicenda del ricorso presentato da Stefano Ciccone, candidato al Senato Accademico dell'Ateneo di Tor Vergata per il personale tecnico-amm.vo, risultato a pari merito con 152 voti con un altro candidato? Sosteneva che nel seggio di medicina si era operato difformemente dagli altri seggi ed erano stati annullati dei voti nonostante la volontà dell'elettore fosse evidente. Con la pubblicazione del verbale all'albo di Ateneo della commissione elettorale si può affermare che aveva ragione ma... la storia non finisce qui!

TRE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE DELL'ATENEO DI TOR VERGATA, GLI STESSI CHE NON VOLEVANO CHE SI VALUTASSERO LE SCHEDE ANNULLATE, CONTINUANO IMPERTERRITI NELLA LORO OPERA ED OSTACOLANO L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE ED IL RICONOSCIMENTO DELLA VOLONTÀ DI CHI HA VOTATO!

CIO' E' INCREDIBILE E, ALTRO ASPETTO ASSURDO, CIO' DETERMINA ANCHE IL NON ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PERCHE' LA COMMISSIONE CHE DOVREBBE ESSERE FORMATA DA 9 COMPONENTI HA VOTATO IL RICORSO SOLO IN 5, IN QUANTO UNO DEI COMPONENTI ERA ASSENTE E TRE MAI NOMINATI, COSI' COME NON SONO MAI STATI NOMINATI I 9 SUPPLENTI (COME PREVEDE IL REGOLAMENTO ELETTORALE DI ATENEO) : **A SEI MESI DI DISTANZA DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO COME E' POSSIBILE CHE CI SIA ANCORA QUESTA SITUAZIONE?**

In un primo momento la Commissione si divise sull'ammissibilità del ricorso e il risultato fu la non decisione (in quanto 3 commissari votarono a favore dell'ammissibilità, compreso il Presidente, e 3 contrari) e quindi rinviarono tutto al Senato Accademico (anche se in caso di parità doveva prevalere il voto del Presidente). Il S. A. a sua volta nominò, tra i senatori, una commissione di 3 Saggi che si occupò del caso producendo una dettagliata relazione (in allegato che invitiamo a leggere) la quale fu trasmessa alla Commissione elettorale centrale, per la definizione del ricorso, con 2 precise indicazioni:

1) in caso di parità il voto del Presidente della commissione è prevalente;

2) tenere conto di quanto previsto dalla Legge (DPR570/1960 art.64 e 69) in materia di "favor voti"; (principio fondamentale consolidato anche nella Giurisprudenza del Consiglio di Stato che stabilisce che il voto dell'elettore deve essere sempre fatto salvo anche quando il nome del candidato non è trascritto correttamente ma è evidente la volontà dell'elettore di attribuire la preferenza. COME DIMOSTRA, ad esempio, la Sentenza del Consiglio di Stato V sez. 31/7/1998 n. 1149: *"In base al principio del favor voti sono fatti salvi tutti i voti dai quali possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore e per i quali possa escludersi la sua volontà di farsi riconoscere"*. A questo punto, nella riunione del 21 settembre u.s., **dopo 6 mesi**, la Commissione Elettorale non può fare a meno di ricontare le schede annullate nel seggio di medicina e dal verbale risulta che ci sono tre schede su cui c'è stata discussione e viene riportato, che sulle schede c'è scritto quanto segue:

STEFANO CICONI (con la "l" finale inclinata)

CICONI – STEFANO

POSCA – FRANCESCO (ripetuto anche in alto sulla scheda)".

IN QUESTI CASI CI POSSONO ESSERE DUBBI SULLA VOLONTA' DEGLI ELETTORI?

Eppure, tranne il Presidente ed un componente che comunque hanno ritenuto valido solo il voto di Cicconi (con la "I" finale inclinata) e nullo il voto di Cicconi con il trattino tra nome e cognome in quanto ritenuto "segno di riconoscimento" (a tal proposito alleghiamo una sentenza del Consiglio di Stato che sancisce il contrario), gli altri 3 commissari (**gli stessi che sin dal primo momento non hanno ammesso il ricorso e non volevano che si valutassero le schede**), non hanno ritenuto valido nessun voto!

Anche se il buon senso evidentemente non è di casa, sarebbe bastato in questi sei mesi documentarsi; vi invitiamo a leggere una delle ultime sentenze in materia di "segni di riconoscimento" (Sentenza Consiglio di Stato Sezione V – 30 agosto 2011, n. 4856) che smentisce proprio quanto sostenuto dalla commissione elettorale: "1. Il trattino tra il nome e il cognome del candidato non può considerarsi vicenda che comporti un segno di riconoscimento, sia per la sua usualità e sia perché il segno di riconoscimento non può che individuarsi in qualcosa di anomalo, capace di attirare l'attenzione. 2. Non può essere considerata nulla la scheda ove è aggiunto al nome del candidato un appellativo, sia perché il candidato era indicato in tal modo nei manifesti elettorali, sia perché l'appellativo è usuale elemento di individuazione di un soggetto. 3. L'inserimento del nominativo del candidato al di fuori degli appositi spazi è circostanza anomala che può essere interpretata come segno di riconoscimento."

Ora, essendo l'operato della commissione elettorale il primo giudizio di merito sul ricorso, la questione passerà nuovamente al Senato Accademico, dove auspichiamo che prevalga il buon senso, oltre che le Leggi Nazionali.

La FLC CGIL, aldilà di qualsiasi valutazione sui singoli candidati, considerando l'importanza di affermare concretamente il valore democratico delle elezioni, di recente già ignorato nell'Università di Tor Vergata (vedi elezioni dei rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario nella commissione statuto), se necessario, qualora il Senato Accademico non dovesse accogliere il ricorso, metterà a disposizione del ricorrente i propri avvocati per un immediato ricorso legale al TAR con annessa richiesta di sospensiva.

Roma, 3 ottobre 2012